



# COMUNE DI NARZOLE

*PROVINCIA DI CUNEO*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE  
DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE  
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI  
CENTRI URBANI.**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI**

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 28/11/2007*

## **ART. 1**

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si applicano agli immobili ricadenti nell'intero territorio del Comune di Narzole.

## **ART. 2**

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico del paese e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

## **ART. 3**

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Inoltre devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura. I cavi relativi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni, la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti a mitigare il più possibile l'impatto ambientale ed eventualmente valutando con gli Uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.

## **ART. 4**

E' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di organizzazioni od enti pubblici - l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni.

E' vietata altresì l'installazione di antenne collocate in prossimità degli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/1939 o comunque sottoposti alla tutela della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

## **ART. 5**

L'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni televisive satellitari, di cui al presente regolamento, è assoggettata a semplice "comunicazione" scritta – secondo apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente - indirizzata al Sindaco del Comune, corredata da eventuali elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione necessaria per consentire valutazione - di conformità al presente regolamento - da parte dell'ufficio competente.

## **ART. 6**

Le antenne paraboliche - in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale – non devono avere di norma un diametro superiore a 120 cm. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica potranno essere valutate con gli Uffici comunali competenti.

#### **ART. 7**

L'installazione di nuove antenne paraboliche deve essere obbligatoriamente effettuata secondo i dettami del presente regolamento.

Gli impianti esistenti sul tutto il territorio comunale devono essere adeguati al presente regolamento anche in accordo con i competenti uffici comunali.

#### **ART. 8**

Sul disco dell'antenna parabolica - a garanzia ed affidabilità del prodotto - è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell'antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell'importatore della stessa.

#### **ART 9**

Gli impianti che entro la data del 30/06/2008 non dovessero essere adeguati al presente regolamento saranno sanzionabili ai sensi della vigente legislazione in materia, fermo restando l'obbligo del relativo adeguamento.

#### **ART. 10**

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

#### **ART. 11**

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore storico - artistico e i procedimenti edilizi.

#### **ART. 12**

Coloro che per l'attuazione del presente regolamento dovessero occupare con ponteggi fissi o mobili il suolo comunale sono derogati dal versamento dell'importo relativo all'occupazione spazio pubblico.

#### **ART. 13**

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'organo competente.